

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni

Modifica del 12 febbraio 2015

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, allegato al decreto del Consiglio federale del 30 ottobre 2014¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 19 Contributi alle spese di esecuzione e al perfezionamento

Appendice 8

Adeguamenti salariali

Salari minimi ai sensi dell'art. 35 CCL

Durata annuale lorda del lavoro ai sensi dell'articolo 23.2 CCL

**Rimborso spese per lavoro fuori sede con rientro quotidiano ai sensi
dell'art. 41.1 lett. a CCL**

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 2014 7491

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2015 con effetto sino al 30 giugno 2019.

12 febbraio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova